



# COMUNE DI URAGO D'OGLIO

## PROVINCIA DI BRESCIA

Area Socio Assistenziale-

ALBO on line

Sito web istituzionale

AFFISSIONE LOCALI DEMOGRAFICI  
APERTI AL PUBBLICO

### PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE PER IL RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE

#### IL SEGRETARIO GENERALE

**Oggetto: Ordinanza N .R.G. 2017/2523 Tribunale Ordinario di BRESCIA Causa civile RG 2523/2017; THIAO NDEYE Cittadina senegalese (prot. 4632 del 02/07/2018)**

#### SI COMUNICA CHE

THIAO NDEYE, cittadina senegalese, residente in Urago d'Oglio aveva proposto agli uffici dell'area socio assistenziale domanda di CONTRIBUTO DI MATERNITÀ.

Gli uffici hanno ritenuto che, come richiesto dalla Legge, mancando il permesso di soggiorno CE a lungo termine la domanda non potesse essere accolta.

La richiedente si è rivolta al Tribunale che ha emanato l'ordinanza che si pubblica

Per tutti questi motivi

#### DISPONE

- 1) In esecuzione del provvedimento del Tribunale indicato come sopra di pubblicare sul sito web istituzionale dell'ente nella sezione TRASPARENZA rilievi all'amministrazione la presente disposizione unita all'ordinanza
- 2) di affiggere a cura dell'ufficio servizi socio assistenziali la presente disposizione unita all'ordinanza nei locali degli uffici demografici aperti al pubblico

Data della sottoscrizione digitale  
Sede di segreteria convenzionata  
Urago d'Oglio, 4 luglio 2018

**Il Segretario generale**  
**Paolo Bertazzoli**

file originale viene sottoscritto digitalmente art. 12 co.2 ed art.71 Codice Amm.ne Digitale (CAD)\_Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Sulle copie la firma autografa è sostituita a mezzo stampa con l'indicazione del nome e cognome ai sensi dell'art. 3, co. 2, del D.Lgs. 39/1993

N. R.G. 2017/2523



**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**

lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **2523/2017**

Il Giudice del Lavoro dott. Mariarosa Pipponzi,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17/05/2018,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Esaminati gli atti ed i documenti di causa;

**RILEVATO**

- che con ricorso depositato in data 22 febbraio 2016 ex art. 28 D.LGs. n.150\11 e 44 TU Immigrazione THIAO NDEYE, cittadina senegalese, ha chiesto che venisse accertato il carattere discriminatorio della condotta tenuta dal Comune di Urago d'Oglio che aveva respinto la domanda diretta ad ottenere l'assegno di maternità di base ex art. 74 del D.lgs.n.151\01 sul mero presupposto che ella non fosse titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- che ad avviso della ricorrente, quindi, il Comune e l'INPS quale ente erogatore della provvidenza dovevano essere condannati a corrisponderle il suddetto trattamento a titolo di sanzione proporzionata e dissuasiva al comportamento posto in essere ;
- che l'INPS si è costituito in giudizio eccependo la inammissibilità del ricorso per insussistenza dei presupposti di esercizio dell'azione ex art. 28 D.Lgs n.150\11 e 44 TU citato, nonché il difetto di legittimazione passiva e la improcedibilità\inammissibilità del ricorso per omessa previo espletamento della procedura amministrativa;
- che il Comune di Urago d'Oglio si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso allegando di non aver posto in essere alcuna condotta discriminatoria ed ha instato per essere mandato esente dalla condanna alle spese in caso di accoglimento del ricorso



## OSSERVA

### 1- Sulle eccezioni preliminari:

- a) l'azione proposta ex art 28 d.lgs. n.150\11 e 44 TU Immigrazione non prevede affatto il previo ricorso amministrativo: infatti la richiesta di pagamento dell'assegno di maternità è stata svolta dalla difesa della ricorrente quale sanzione diretta a rimuovere gli effetti della lesione operata al diritto soggettivo della ricorrente a non essere discriminata . Non si è certo in presenza di un ricorso ex art. 442 cpc diretto ad ottenere l'accertamento del diritto della ricorrente alla prestazione negata dal Comune e non erogata dall'INPS.
- b) l'INPS doveva essere necessariamente evocato nel presente giudizio in quanto ente erogatore della somma di cui si chiede il pagamento a titolo di “ sanzione “ per il comportamento discriminatorio attuato dal soggetto, il Comune, che ha il compito di valutare la sussistenza dei requisiti. Pertanto si è certamente in presenza di una fattispecie di litisconsorzio necessario fra il soggetto autore della discriminazione ed il soggetto erogatore della provvidenza negata che alle determinazioni del primo deve adeguarsi;
- c) quanto alla ammissibilità della azione di discriminazione è la stessa norma che la consente in qualsiasi ipotesi in cui la parte lamenti di essere stata oggetto di un comportamento discriminatorio *“Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice però, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione.”* ( ved. comma 1 articolo 44 TU). Sicchè, com'è noto, dovendo il giudice valutare la ammissibilità dell'azione sulla base della prospettazione della parte ricorrente, non può esservi dubbio che avendo la parte lamentato di essere stata oggetto di un comportamento discriminatorio da parte della PA a motivo della sua nazionalità , è sempre legittimata ad agire con il rimedio in esame a prescindere dalla circostanza che, in concreto, tale discriminazione sia o meno stata effettivamente posta in essere che si traduce, semmai, in un motivo di rigetto della domanda proposta.

### 2- Sul merito della questione in esame

Oggetto della presente vertenza è il dedotto carattere discriminatorio del diniego opposto dal Comune di Urago d'Oglio a concedere l'assegno di maternità di cui all'art.74 D.lvo 151/2001, per



manca di permesso di soggiorno di lungo periodo CE, essendo, al contrario, pacifico che la ricorrente non abbia beneficiato delle indennità previste per le lavoratrici e faccia parte di un nucleo familiare con un reddito inferiore al valore ISE dell'anno 2015. È opportuno segnalare in fatto che la ricorrente - cittadina senegalese, coniugata con cittadino senegalese che lavora in Italia - è residente in Italia ed è madre di sei figli di cui uno nato il 20 febbraio 2017 e, al momento della domanda amministrativa, era titolare del permesso di soggiorno per motivi familiari con decorrenza dal 23 gennaio 2016. Si tratta, com'è noto, di un permesso che, in base alla disposizione nazionale in esame, pacificamente non costituisce titolo idoneo per la concessione della provvidenza richiesta. A sostegno del diritto vantato la ricorrente ha richiamato:

- 1- il principio generale di non discriminazione come espresso nella dall'art. 14 CEDU e replicato nell' art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell' Unione Europea.
- 2- Il principio dell'efficacia verticale diretta delle disposizioni della Comunità Europea, le quali trovano immediata applicazione anche da parte della stessa P.A.

Per quanto concerne i profili denunciati, questo giudice rileva quanto segue.

La norma in esame ponendo come requisito per la fruizione dell'assegno di maternità il possesso della nazionalità italiana o la cittadinanza comunitaria o l'essere titolare di permesso CE per lungo-soggiornanti ha certamente una portata discriminatoria in quanto attribuisce un trattamento differenziato basato sulla nazionalità e si pone in contrasto con i principi fondamentali e le norme imperative del diritto dell'Unione ed in particolare con il precetto di cui all'art.14 CEDU replicato nell'articolo 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. Il citato contrasto è stato nuovamente sottolineato dalla Corte Costituzionale da ultimo nella sentenza n.22 del 2015 che ha ribadito quanto già affermato nella nota sentenza n.40\2013, seppure con riferimento all'art.80 comma 19 della legge n.388\200 il quale “ *enunciando che le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concessi alle condizioni previste dalla legislazione medesima agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno ( poi permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) “* contiene la medesima limitazione poi riprodotta nell'art. 74 della legge n. 151\2001 in esame ( emessa prima dell'intervento demolitore della Corte Costituzionale attuato a partire dalla pronuncia n.306\08) . La Corte Costituzionale, com'è noto, ha osservato che “ *La norma oggetto di impugnativa si rivela, pertanto, fortemente restrittiva - e per molti aspetti intrinsecamente derogatoria - rispetto alla generale previsione dettata in materia di prestazioni sociali ed assistenziali in favore dei cittadini extracomunitari dall'art. 41 del d.lgs. n. 286 del 1998, il quale, invece, prevede che «Gli stranieri*



*titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti». Il legislatore della legge finanziaria del 2001, proprio in tema di prestazioni che, in base alla legge, sono configurate come «diritti soggettivi» e proprio nei confronti di soggetti .....particolarmente bisognevoli di specifiche misure di assistenza( come indubbiamente è la madre priva di reddito e di indennità di disoccupazione) , ha così finito per introdurre nei confronti degli stranieri, pur legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, una variegata gamma di presupposti limitativi, contrassegnati dai diversi requisiti cui altra normativa (per di più iscritta in un panorama di adattamento alle previsioni della richiamata direttiva 2003/109/CE, dettate da esigenze del tutto estranee al tema qui in discorso) ha subordinato il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo. Il che ha generato una indubbia disparità di trattamento fra stranieri e cittadini, particolarmente grave non solo per il diretto coinvolgimento di diritti fondamentali della persona, ma anche perché destinata a riverberarsi automaticamente nei confronti degli stessi nuclei familiari in cui i potenziali beneficiari delle provvidenze - non di rado anche minori - si trovano inseriti”. La più generale previsione del possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo - individuato, come si è detto, dalla norma impugnata quale pre-requisito per il conseguimento delle provvidenze sociali in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato - è stata invece scrutinata, sul versante della titolarità del permesso di soggiorno da almeno cinque anni, nelle sentenze n. 187 del 2010 (riguardante l’assegno mensile di invalidità, di cui all’art. 13 della legge n. 118 del 1971) e n. 329 del 2011 (concernente la indennità di frequenza di cui all’art. 1 della legge 11.10.1990, n. 289, recante «Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21.11.1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un’indennità di frequenza per i minori invalidi»). In entrambe le occasioni, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale della normativa denunciata, la Corte, in particolare, rilevò che - ove si tratti, come nei casi allora delibati, di provvidenze destinate al sostentamento della persona nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il disabile si trova inserito – qualsiasi discriminazione fra cittadini e stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi da quelli previsti per la generalità dei soggetti, finisce per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all’art. 14 della CEDU, avuto riguardo alla interpretazione rigorosa che di tale norma è stata offerta dalla giurisprudenza della*



*Corte Europea.*” Tale concetto è stato ribadito anche sentenza n. 22 del 2015 che ha chiaramente sottolineato che il requisito del carattere temporale nel caso di stranieri extracomunitari è incompatibile con l’indifferibilità e la pregnanza dei relativi bisogni ed *«ineluttabilmente finirebbe per innestare nel tessuto normativo condizioni incoerenti e incompatibili con la natura stessa delle provvidenze, generando effetti irragionevolmente pregiudizievoli rispetto al valore fondamentale di ciascuna persona».*

Indubbiamente l’assegno di maternità in esame rientra nell’ambito delle prestazioni di sicurezza sociale e la sua regolamentazione, pertanto, non può violare la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione e, di conseguenza, il principio di non discriminazione di cui al già citato articolo 21 della Carta ( interpretato ai sensi dell’art. 52 della Carta stessa alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo).

Si precisa che, ad avviso di questo Giudice non vi è necessità di rimettere la questione al vaglio della Corte Costituzionale in quanto ormai le disposizioni della Comunità Europea più sopra enunciate hanno un’ efficacia verticale diretta sin dalla entrata in vigore del Trattato di Lisbona ( ved. modifiche apportate all’articolo 6 del Trattato sulla Unione Europea) essendo pacifico che la materia della sicurezza sociale ( nell’ampia nozione conseguente alla lettura operata dalla Corte di Giustizia) , rientra fra le materie regolate dal diritto dell’Unione.

In ogni modo nel caso di specie sussiste anche una direttiva specifica ed incondizionata e come tale deve essere immediatamente applicata nell’ordinamento interno anche e soprattutto nella parte non oggetto di recepimento ( art. 12 direttiva CE 2011/98 ) e conseguentemente la norma nazionale ( articolo 74 d.lgs n. 151\01) confliggendo con il divieto di discriminazione in essa enunciato va disapplicata.

E’ opportuno puntualizzare che, il comportamento del Comune è oggettivamente discriminatorio ex art 44 TU immigrazione ovi si prospetti, come nella specie, la necessità di disapplicare la legge per contrasto con il diritto comunitario. Sui rapporti fra normativa interna e normativa comunitaria infatti la CGE ha da tempo chiarito gli obblighi gravanti sulla PA e sul giudice nazionale e sul loro dovere di collaborazione per la attuazione del diritto dell’Unione. E sufficiente al riguardo rammentare che, già nelle conclusioni dell’Avvocato Generale Juliane Kokott presentate il 9 gennaio 2008 nella causa *Impact* , è stato affermato che “... i divieti di discriminazione rappresentano uno dei classici casi applicativi dell’efficacia diretta del diritto comunitario. Ciò è vero non solo per i divieti di discriminazione sanciti nel diritto primario (in particolare nelle libertà fondamentali e in norme quali l’art. 141 CE), bensì anche per taluni divieti che il legislatore comunitario ha stabilito nel diritto derivato, soprattutto in alcune direttive aventi ad oggetto normative del lavoro o sociali”.





E' stato più volte ribadito che sugli operatori del diritto grava il compito di "conciliare l'inconciliabile" ( ved. conclusioni dell'avvocato generale Poiares Maduro nella causa *Arcelor Atlantique et Lorraine*), cioè di rendere compatibile, in via interpretativa, il contesto normativo interno con l'assetto europeo. Si è quindi via via passati dall'effetto diretto all'interpretazione conforme. Ed è stato giustamente osservato che " *Si tratta di una estrinsecazione della primazia, da cui discende direttamente<sup>1</sup>, e della leale collaborazione; essa è "effetto strutturale"<sup>2</sup> della norma comunitaria, in quanto diretta ad assicurare il continuo adeguamento<sup>3</sup> del diritto interno al contenuto ed agli obiettivi dell'ordinamento comunitario. L'interpretazione conforme<sup>4</sup> è inerente al sistema del Trattato e si estende all'ordinamento nazionale nel suo complesso ( persino ai contratti collettivi come affermato dalla Corte di Giustizia in Pfeiffer<sup>5</sup>). "*

Non v'è dubbio che " *i giudici nazionali siano tenuti ad interpretare le norme prodotte dal proprio ordinamento in base ai principi del diritto dell'Unione e non solo in base alle norme nazionali: la Corte di giustizia ha più volte ribadito che l'obbligo di interpretazione conforme delle disposizioni concernenti una materia in cui sia intervenuta una normativa comunitaria riguarda non solo le norme emanate in applicazione della stessa ma anche quelle di origine interna, anteriori o posteriori all'adozione dell'atto comunitario*".

Si ricorda che " *Più in generale, si è distinto<sup>6</sup> tra conforming interpretation, quale obbligo di interpretare il diritto interno emanato in attuazione di una direttiva in conformità della direttiva stessa; indirect effect, rilevante solo per il caso di mancata attuazione di una direttiva ed estrinsecantesi nell'obbligo di interpretare tutte le norme interne in conformità alla lettera e allo scopo della direttiva e infine Grimaldi effect, con riferimento all'obbligo, per il giudice nazionale, di tener conto delle stesse raccomandazioni che siano chiarificatrici rispetto all'interpretazione di*

<sup>1</sup> Cfr., in questi termini, le Conclusioni rassegnate dall'Avv. Generale Antonio Saggio in Corte Giust., 27-6-2000, C-240/98 e C-244/98, *Oceano Grupo Editorial e Salvat Editoriales*, in Foro it., 2000, IV, 413.

<sup>2</sup> A. Tizzano, Conclusioni in Corte Giust. 22 novembre 2005, C-144/04 cit.

<sup>3</sup> Sulla estensione della capacità conformatoria del diritto interno da parte del diritto comunitario, si veda S. Prechal, *Directives in EC law* cit.

<sup>4</sup> Molteplici sono i contributi dottrinari in materia. Fra gli altri, a titolo meramente indicativo: S. Prechal *Directives in EC law*, Oxford, 2005; D. Simon, *La directive européenne*, Paris, 1997; De Burca, *Giving effect to European Community Directive*, Modern law review, 1992, 215; Cretine, *L'applicabilité directe en droit interne des dispositions des directives communautaires*, Gazette du Palais, 1971; R. Conti, *L'interpretazione conforme e i dialoghi fra giudici nazionali e sopranazionali*, in *www.europeanright.eu*; V. Piccone, *L'interpretazione conforme*, in *Scritti in onore di G. Tesaurò*, 2015; V. Piccone, *L'interpretazione conforme nell'ordinamento integrato*, in *Il Diritto Europeo nel dialogo tra le Corti*, a cura di R. Cosio e R. Foglia, Giuffrè, 2013; M. Ruvolo, *Interpretazione conforme e situazioni giuridiche soggettive*, *Eur.dir.priv.*, 2006, 4; S. Amadeo, *Norme comunitarie, posizioni giuridiche soggettive e giudizi interni* (Milano 2002), Id. *L'efficacia obiettiva delle direttive comunitarie ed i suoi riflessi nei confronti dei privati: Riflessioni a margine delle sentenze sui casi Linston e Unilever*, *Dir. Un. Eur.*, 2001, 1, p.95; R. Cafari Panico, *Per un'interpretazione conforme*, *Dir. Pubbl. Comparato Europeo*, 1999, 1, p. 383 ss.; L. Ronchetti, *Obiettivo applicazione uniforme: contraddizioni e discriminazioni nella giurisprudenza comunitaria sulle direttive non trasposte*, *Riv. It. Dir. Pubbl. Com.*, 1998, pp.415-448; L. Scambiato, *Considerazioni in tema di efficacia "orizzontale" delle direttive alla luce delle sentenze 1271/95 e 2275/95 della Corte di Cassazione e della giurisprudenza della Corte di Giustizia*, *Riv. It. Dir. Pubbl. Com.*, 1996, p.1027 ss; M. Orlandi, *Inapplicabilità delle direttive nei rapporti tra privati e responsabilità degli Stati per inadempimento. Considerazioni in margine alla sentenza "Paola Faccini Dori c. Recreb s.r.l."* nota a Corte Giust. 14.7.1994, C-91/92, *Giur. Merito*, 1995, 3, p. 438

<sup>5</sup> Corte Giust. 5 ottobre 2004, cause riunite C-397/01 – C403/01, *Pfeiffer*, cit.

<sup>6</sup> G. Betlem, *The principle of indirect effect of Community law*, in *European Review of Private Law*, 1995, 4 ss..



*altre disposizioni*”. ( ved. per le citazioni di cui sopra la relazione di Valeria Piccone al Corso del CSM dal titolo Parità di trattamento e principio di non discriminazione nell’ordinamento integrato) Sicchè la rilevanza ermeneutica delle direttive non è limitata alla normativa interna in attuazione delle stesse, ma si estende fino ad influenzare i casi in cui la normativa non esista o non sia direttamente applicabile.

In merito all’obbligo di interpretazione conforme si può rilevare che già nel 1984 con la sentenza *Von Colson*<sup>7</sup> la Corte sanziona l’impegno per tutti gli organi degli Stati membri, *ivi compresi, nell’ambito della loro competenza, quelli giurisdizionali*, di conseguire il risultato contemplato dalla direttiva, come pure l’obbligo imposto dall’art. 5 del Trattato<sup>8</sup> (poi 10, ore 4 TUE) di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l’adempimento di tale impegno.

L’interpretazione conforme, infatti, si estrinseca nell’obbligo gravante su tutti gli interpreti del diritto nazionale *di prendere in considerazione tutte le norme del diritto interno – ed utilizzare tutti i metodi di interpretazione ad esso riconosciuti- per addivenire ad un risultato conforme a quello voluto dall’ordinamento comunitario*<sup>9</sup>.

Successivamente la Corte ha confermato, (prima nella discussa *Mangold*<sup>10</sup> ma poi, in *Küçükdeveci*<sup>11</sup> e, da ultimo in *Dansk Industri*<sup>12</sup>) il proprio ruolo primario di interprete privilegiato<sup>13</sup> nella elaborazione del sistema comunitario di diritti fondamentali<sup>14</sup>, giungendo a statuire che di fronte ad un principio generale del diritto comunitario, quale appunto quello di uguaglianza e non discriminazione, che riveste una portata del tutto particolare, sovraordinata ed immediatamente applicabile, **si impone la disapplicazione della normativa interna confliggente, a prescindere dalla vincolatività della norma comunitaria invocata.**

In conclusione, la funzione del giudice nazionale come giudice dell’Unione implica che ad esso sia demandata la delicata funzione di garantire la supremazia del diritto comunitario sul diritto interno: *«...una corretta applicazione del principio della supremazia del diritto comunitario sul diritto*

<sup>7</sup> Corte di Giust., 10 aprile 1984, causa 14/83, *Von Colson e Kamann c. Land Renania del Nord-Westfalia*, cit.

<sup>8</sup> Sull’uso che è stato fatto dell’art.5, J. Temple Lang, *Community Constitutional Law*, in PL, Spring 1993, 155.

<sup>9</sup> Pfeiffer cit. ove si sottolinea l’obbligo per il giudice nazionale di prendere in considerazione tutte le norme interne ed utilizzare tutti i “metodi di interpretazione ad esso riconosciuti” per addivenire ad un risultato conforme alla direttiva.

<sup>10</sup> Corte Giust. 22 novembre 2005, C-144/04, *Mangold*, cit..

<sup>11</sup> Corte Giust. 19 gennaio 2010, *Seda Küçükdeveci v. Swedex*, cit

<sup>12</sup> Corte Giust. 19 aprile 2016, causa C- 441/14 *Dansk Industri*, cit.

<sup>13</sup> “*Comparable with the role of the Supreme Court of United States of America*” secondo Schermes e Waelbroeck, *Judicial protection in the European Communities*, V ed., Deventer, 1992.

<sup>14</sup> V., per una ricostruzione del processo della c.d. incorporation quale strumento da cui è derivata la prevalenza statunitense del Bill of rights federale sulle affermazioni dei diritti contenuti nelle Costituzioni statali, L.Azzena *Ai Confini del favor rei*, in *Il falso in bilancio davanti alle Corti Costituzionale e di Giustizia*, R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto e P.Veronesi (a cura di), Giappichelli, 2005; per una ricostruzione dell’iter che ha condotto i diritti fondamentali a diventare il “baricentro” del dialogo tra le Corti Europee mi sia consentito rinviare a V. Piccone, *L’ “internazionalizzazione” dei diritti umani*, in G. Bronzini, F. Guarriello, V. Piccone (a cura di), *Le scommesse dell’Europa. Diritti. Istituzioni. Politiche*, Ediesse, 2009.





*interno così come l'esigenza di garantire una uniforme applicazione delle norme comunitarie comportano che le direttive non recepite, una volta scaduto il termine per la loro attuazione nel diritto interno possano produrre l'effetto di escludere l'applicazione della regola nazionale difforme anche qualora, per mancanza di precisione o perché non direttamente efficaci nei rapporti "orizzontali", non attribuiscono ai singoli diritti invocabili in giudizio»<sup>15</sup>.*

E' compito del giudice nazionale quello di «assicurare (...) la tutela giuridica che il diritto dell'Unione attribuisce ai soggetti dell'ordinamento, garantendone la piena efficacia e disapplicando, ove necessario, ogni contraria disposizione di legge» (punto 51).

Il principio generale di non discriminazione che, secondo la Corte, è applicazione del principio generale della parità di trattamento, «trova la sua fonte in vari strumenti internazionali e nelle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri» e viene, poi, consacrato nell'art. 21, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che, in virtù dell'art. 6, n. 1, TUE ha lo stesso valore giuridico dei Trattati. E' quindi principio generale dell'Unione.

E, per quanto appunto concerne la posizione del Comune e dell'INPS, si osserva che non solo nella giurisprudenza della Corte di giustizia ma altresì in quella della Corte Costituzionale ( ved. sentenza 168\91) è stato più volte chiarito che la normativa comunitaria deve trovare immediata applicazione non solo da parte del giudice nazionale, ma anche da parte della stessa PA nello svolgimento della sua attività amministrativa.

E in applicazione di tale obbligo, infatti, diversi Comuni italiani hanno attribuito l'assegno di maternità e)o quello per famiglie numerose a tutti i titolari di permesso di soggiorno. Quanto poi alla circostanza che si sia indubbiamente in presenza di un comportamento discriminatorio da parte della PA, è opportuno sottolineare che anche e soprattutto la PA deve avere piena consapevolezza del precetto normativo in tutte le sue articolazioni, ordinaria, costituzionale e comunitaria e, per quanto di sua competenza, deve attenersi, non potendo certamente invocare in tale fattispecie la tutela dell'affidamento per giustificare violazioni di norme (a qualunque livello collocate) volte a tutelare uno dei più importanti diritti della persona. E' stato correttamente sottolineato dalla dottrina (ved. relazione al CSM della prof. Cecilia Corsi) che *“Al più, la questione dell'affidamento potrà venire in rilievo nell'indagine sulla colpa e dunque sulle conseguenze risarcitorie (senza peraltro dimenticare la pronuncia CGE 22.4.97 Draempaehl che ha escluso la compatibilità con il diritto comunitario delle disposizioni nazionali che stabiliscono il principio della colpa per il risarcimento del danno subito a causa di una discriminazione): ma non potrà incidere sulla oggettiva esistenza di una violazione della parità di trattamento e dunque sulla azionabilità dell'art. 28 TU Immigrazione.”*

---

<sup>15</sup> Conclusioni dell'Avvocato Generale Antonio Saggio presentate il 16 dicembre 1999 nelle cause riunite da C-240/98 a C- 244/98, Océano Grupo Editorial SA e Salvat Editores SA contro Rocio Marciano Quinterno e al.



Si condivide, la sentenza del 5 maggio 2015 della Corte di Appello di Firenze: *“Quanto alla qualificazione della condotta tenuta come discriminatoria per motivi di nazionalità ai sensi dell’art.43 D.lvo 286/98, pur agendo nei confronti della ricorrente in linea con norma dell’ordinamento italiano astrattamente applicabile al caso in esame (seppur da disapplicare per contrasto con norma comunitaria), essi hanno tenuto una condotta oggettivamente discriminatoria, ovvero un comportamento che pregiudica una persona in ragione della sua origine etnica o nazionale. Infatti, se la madre richiedente l’assegno non fosse stata cittadina senegalese, il requisito (carta di soggiorno) la cui mancanza fondava il rigetto in sede amministrativa, nemmeno avrebbe avuto senso richiederlo, e la prestazione sarebbe stata concessa de plano per la pacifica sussistenza di tutti gli altri requisiti.”*

Alla luce di tutto quanto sopra esposto va dichiarato discriminatorio il diniego posto in essere dal Comune di Urago d’Oglio in relazione alla richiesta di assegno di maternità ex art. 74 d.lgs.n.151\2001 e pertanto, per rimuovere gli effetti di tale comportamento, va:

- A) ordinato al Comune di Urago d’Oglio di cessare la condotta discriminatoria trasmettendo dichiarazione di riconoscimento del diritto all’assegno ex art. 74 D.lgs.n.151\01 al fine di ottenere il pagamento dall’INPS della somma di euro 1.694,45;
- B) ordinato all’ INPS di pagare comunque la somma di euro 1.694,45;
- C) ordinato al Comune di Urago d’Oglio di provvedere alla pubblicazione del testo della presente ordinanza sul suo sito web ed alla affissione nei locali del Comune aperti al pubblico.

Le spese di lite vanno poste a carico sia del Comune convenuto, autore del comportamento discriminatorio, sia dell’INPS in ragione della loro soccombenza.

In particolare quanto all’INPS si sottolinea che non v’è motivo di derogare alla regola della soccombenza nei suoi confronti non essendosi limitato l’istituto ad opporre la mera applicazione del provvedimento del Comune, ma ha sollevato eccezioni preliminari del tutto pretestuose ( trattate al punto 1 della presente ordinanza ).

Pertanto il Comune Convenuto e l’INPS vanno condannati al pagamento a favore della parte ricorrente della somma di euro 1000,00 ciascuno liquidate ex DM 55\14, oltre IVA Cpa e spese generali al 15% .

### **P.Q.M.**

Dichiara discriminatorio il diniego posto in essere dal Comune di Urago d’Oglio in relazione alla richiesta di assegno di maternità ex art. 74 D.lgs n.151\2001 proposta dalla ricorrente ;

Ordina al Comune di Urago d’Oglio di cessare la condotta discriminatoria trasmettendo dichiarazione di riconoscimento del diritto all’assegno ex art. 74 D.lgs.n.151\01 ;



Ordina all'INPS di provvedere al pagamento della somma di euro 1.694,45;

Condanna l'INPS a rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio che quantifica in complessive euro 1000,00 oltre Iva Cpa e spese generali al 15% ;

Condanna il Comune di Urago d'Oglio a rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio che quantifica in complessive euro 1000,00 oltre Iva Cpa e spese generali al 15%;

Ordina al Comune di Urago d'Oglio di provvedere all'immediata pubblicazione del testo della presente ordinanza sul suo sito web ed alla immediata affissione nei locali del Comune aperti al pubblico

Si comunichi.

Brescia , 27 giugno 2018

Il Giudice  
Mariarosa Pipponzi

